



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 15 del 16/02/2017

Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

### OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **20** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **10** del **16/02/2017**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Tonelli Andrea, Casoni Chiara, Ancarani Ester.

Risultano presenti gli Assessori: Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negrone Barbara.

Successivamente il Presidente del Consiglio del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	CINTI FEDERICO	Presente
CASONI CHIARA	Presente	CIRAULO FRANCO	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	MOROTTI ALICE	Presente
FINI GIULIO	Presente	BRUNETTI CARMELA	Assente
LOLLINI ALESSIA	Presente	SETA ERIKA	Assente
PERI LORENA	Presente	PEDICA MIRKO	Assente
GRENDENE ROBERTO	Presente	MURATORI MAURO	Assente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	CANDIDO LOREDANA	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	STEFANELLI STEFANO	Presente
PALUMBERI DARIO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
BAGLIERI MATTIA	Assente	TONELLI ANDREA	Presente
ANCARANI ESTER	Presente		

**PRESENTI N. 20**

**ASSENTI N. 5**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 il legislatore ha introdotto la possibilità per i Comuni di istituire un'addizionale comunale all'IRPEF, precisando altresì, al comma 3 dell'art. 1, che:

*“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*

Ricordato che il Comune di Casalecchio di Reno si è avvalso della predetta facoltà, per la prima volta, nell'anno 2002 (delibera istitutiva CC n° 115 del 17 dicembre 2001);

Rammentato che la variazione dell'aliquota IRPEF è stata successivamente bloccata con l'approvazione della legge 289/2002 sino a tutto il 2006;

Vista la delibera CC n. 15 del 22 gennaio 2007, con la quale, a seguito dell'approvazione della legge 296/2006, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata rideterminata nella misura dello 0,6%, con la previsione di una soglia di esenzione unica stabilita al valore di 8.000 euro di reddito personale complessivo;

Dato atto che – successivamente - per effetto del disposto dell'articolo 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, è stato nuovamente disposto il blocco della facoltà di variazione dell'aliquota comunale IRPEF quanto alla possibilità di incremento delle aliquote;

Visto il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale ha previsto, all'articolo 1 comma 11 che: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.”*;

Dato atto, quindi, che è stata ripristinata la facoltà di far ricorso alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF entro il limite fissato dalla norma (0,8 per cento massimo);

Visto l'articolo 1 comma 4 del citato decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, il quale ha previsto che:

*“4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, ((...)). “*

Richiamato il disposto del comma 3 bis del citato D Lgs 360/1998, il quale prevede che: *“3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*

Dato atto che si è provveduto alla determinazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con la delibera C.C. n. 12 del 19 marzo 2015 e alla contestuale variazione in aumento della soglia di esenzione, fissata, con la stessa delibera, nel valore di 12.000 euro;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 26 della legge 208 del 2015, con il quale è stato disposto il blocco della possibilità di variazione dell'aliquota dei tributi locali;

Richiamata la deliberazione CC. n. 10 del 10 marzo 2016, che ha confermato per l'anno 2016 il regime fissato con la richiamata delibera CC n. 12/2015;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2017, approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 dicembre 2017, ha previsto all'articolo 1 comma 42, l'estensione al 2017 del suddetto blocco di variazioni incrementative;

Visto il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo consolidato derivante dalle modifiche ed integrazioni vigenti;

Evidenziato, che a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 360 del 1998, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dall'articolo 1 comma 142 della legge 296 del 2006, è previsto che il Comune possa far ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione *“con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ... con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”*;

Constatato, dunque, che a norma del predetto articolo è attribuita direttamente al Consiglio Comunale la competenza all'adozione della delibera (atto a contenuto regolamentare) mediante la quale stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale all'IRPEF, come risulta dal richiamo all'esercizio della potestà regolamentare indicata dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

Ribadito che la determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione eventuale dell'addizionale IRPEF deve aver luogo mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997;

Ricordato che in base a tale disposizione i Comuni adottano norme di rango regolamentare entro il termine per l'adozione del Bilancio di previsione, soggette a rituale procedura di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e idonee ad esplicare effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto che il termine per l'adozione del Bilancio comunale è stato differito al 28 febbraio 2017 con disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2017 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica e contenuta al comma 454, il quale testualmente recita:

*“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”*;

Visto l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la legge 214/2011, il quale prevede:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 30 gennaio 2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Dato atto che in data 12 gennaio 2017 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio

dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- L'Illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

- Le seguenti dichiarazioni di voto: Consigliere Tonelli (Lista Civica per Casalecchio di Reno): premettendo di ritenere che si sarebbe potuto adottare un provvedimento migliore alla luce dell'emendamento già esaminato e respinto, dichiara il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza; Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle): dichiara il voto contrario del proprio Gruppo consiliare di appartenenza per le medesime considerazioni già fatte in merito al rigetto dell'emendamento al bilancio; Consigliere Pedica (Forza Italia): alla luce dell'aliquota e delle soglie di esenzione che si prospettano di adottare, esprime il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza; Consigliere Peri (P.D.): considerando positivamente l'impegno dell'Amministrazione comunale di mantenere le agevolazioni in essere, contestualmente al mantenimento dell'aliquota, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo di appartenenza.

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 21

Votanti: 21

Favorevoli: 14 (Gruppo P.D.)

Contrari: 7 (Gruppi Movimento 5 stelle, Forza Italia, Lista Civica per Casalecchio di Reno)

Astenuti: 0

, il Consiglio

## **DELIBERA**

1. di prendere atto che lo schema di Bilancio 2017 predisposto dalla Giunta Comunale prefigura il conseguimento del pareggio finanziario e la realizzazione degli interventi in esso iscritti mediante la conferma dell'applicazione dell'aliquota 0,7% e della soglia di esenzione di 12.000 euro annui dell'addizionale comunale IRPEF, in aderenza a quanto stabilito dal decreto legislativo 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1 commi da 142 a 144 della legge 296 del 27.12.2006;
2. di far ricorso, pertanto, ai fini del raggiungimento del pareggio del Bilancio 2017 e per conseguire gli obiettivi in esso iscritti e garantire la realizzazione dei servizi voluti, alla potestà regolamentare generale sancita dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, mediante determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2017 nella misura dello 0,7% e della soglia di esenzione nella misura di 12.000 euro, per una previsione di entrata determinata tenendo conto sia del trend storico dell'ultimo triennio, sia di valutazioni di salvaguardia degli equilibri complessivi del Bilancio, applicando un risultato previsionale prudenzialmente inferiore alla media minimo/massimo ricavabile con l'ausilio del software di

simulazione del gettito reso disponibile dal Dipartimento delle Finanze sul Portale del Federalismo;

3. di stabilire, quindi, per quanto in premessa rappresentato, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm., le seguenti misure di aliquota e soglia di esenzione:

- misura dell'aliquota per l'anno 2017: 0,7%
- misura della soglia di esenzione per l'anno 2017: 12.000 euro (misura riferita al reddito personale complessivo)

4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività per la pubblicazione secondo le modalità indicate al comma 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22/12/ 2011 n. 214 (pubblicazione tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione delle stesse sul predetto sito informatico).

Durante la discussione il Consigliere Morotti (P.D.) esce dall'aula. Presenti 21.

Si richiama la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati.



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio  
Dario Palumberi

Il Segretario Generale  
Raffaella Galliani



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Organo di Revisione Economico-Finanziaria**  
**Collegio dei Revisori**



Casalecchio di Reno  
ogni giorno viviamo la città

**OGGETTO:      Parere sulla proposta di determinazione delle aliquote e soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017.**

#### L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione consiliare, redatta a cura del competente Servizio Entrate, con la quale si definisce l'assetto dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017;

Preso atto che l'ipotesi di gettito per il 2017 è pari ad euro 4.545.000,00, così definita tenendo conto dell'andamento tendenziale delle riscossioni registrate e, avuto riguardo, in particolar modo, all'andamento degli incassi del saldo 2015, anno nel quale è stato deliberato l'ultimo aumento dell'aliquota di imposta, e nel contempo tenendo conto del fatto che il risultato previsto è compreso all'interno della forbice minimo/massimo derivabile con apposita simulazione effettuata con l'ausilio del sistema informatico del portale del federalismo fiscale;

Evidenziato in particolare che la manovra per l'anno 2017 prevede il raggiungimento dell'ammontare di gettito iscritto a Bilancio mediante riconferma, nel rispetto del vincolo posto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 (ora esteso al 2017 dalla legge di bilancio 2017 – articolo 1 comma 42) dell'aliquota 0,7% e della soglia di esenzione di 12.000 euro;

Constatata la congruenza delle disposizioni della delibera con la previsione iscritta a Bilancio e la compatibilità della stessa con le norme regolatrice della materia;

Dato atto che la deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale disciplinata dall'art. 52 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm. ii;

**esprime**

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione inerente la norma, a contenuto regolamentare, di cui all'oggetto.

Casalecchio di Reno, 12 gennaio 2017

Presidente Dott. Massimo Carlomagno

Dott. Roberto Bianchi

Dott. Gabriele Merzari



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 1048  
Servizio Entrate

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/01/2017

Il Responsabile del Servizio  
Economico e Finanziario  
**BATTISTINI FABIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 1048  
Servizio Entrate

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/01/2017

**IL DIRIGENTE**  
**BATTISTINI FABIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 16/02/2017**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 22/02/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BOLDRINI MATTEO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 16/02/2017**

**Certificato di Esecutività**

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 22/02/2017 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 05/03/2017.

Casalecchio di Reno li, 06/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 16/02/2017**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/02/2017 al 09/03/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 10/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
COMERCI FONTINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)